

**COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**

**(Provincia di Milano)**

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI CENTRI  
SPORTIVI DI VIA CAVIAGA E VIA MARITANO.**

L'anno -----, il giorno ----- del mese di -----,  
nella Residenza Municipale del Comune di San Donato Milanese (MI)

**TRA**

- Il -----, nato a -----  
----- il -----, Dirigente dell'Area -----  
----- del Comune di San Donato Milanese, domiciliato per la sua  
carica presso il Comune, la quale in forza del provvedimento sindacale n.  
----- del ----- e n. --- del -----, agisce in questo atto in  
nome e per conto del Comune che rappresenta, in seguito chiamato  
"Comune" - Codice Fiscale n.: 00828590158;

**E**

- Il -----, nato a ----- il -----, in  
qualità di ----- della ACS S.r.l., domiciliato per la  
sua carica presso la Società stessa con sede legale in -----  
-----, Via ----- n. ---, il quale, in forza dello Statuto  
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. --- del -----  
-----, agisce in questo atto in nome e per conto della Società che  
rappresenta, in seguito chiamata "ACS S.r.l." – Codice Fiscale: -----  
-----;

**PREMESSO**

1. che con atto di Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.2000 sono stati

- acquisiti beni di proprietà del gruppo ENI, tra cui dalla Società SNAM i centri sportivi denominati “Centro Sportivo di Via Caviaga” e “Centro Sportivo di Via Maritano;
2. che i Centri Sportivi sopraindicati al momento dell’acquisizione erano affidati in gestione alla Società Sportiva SNAM, società nata nel 1953 con il compito di gestire i complessi sportivi realizzati dal gruppo ENI;
  3. che il Comune ha accettato di acquisire i sopraccitati beni gravati di contratto di comodato triennale a favore della Società Sportiva SNAM, la cui scadenza naturale era fissata al 31.12.2003;
  4. che necessariamente a far data dal 01.01.2004 doveva essere individuato un soggetto per la gestione dei centri sportivi sopraccitati;
  5. che dal 20.02.2001 la Società Sportiva SNAM a seguito di modifica dello Statuto è denominata Società Sportiva Metanopoli;
  6. che con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 24.11.2003 è stata affidata alla Società Sportiva Metanopoli, la gestione dei centri sportivi di Via Caviaga e Via Maritano con relative strutture e aree pertinenziali, fino al 31.12.2004 e comunque per il periodo necessario per l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica;
  7. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 20.03.2004, è stato approvato, unitamente al Bilancio di Previsione, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2004-2006, nel quale è inserita l’opera di “Ristrutturazione e riqualificazione dei Centri Sportivi ex Snam di Via Maritano e Via Caviaga” mediante ricorso allo strumento di Project Financing con l’impiego di soli capitali privati;
  8. che in data 30.06.2004 il Concessionario ha presentato la proposta per la

- realizzazione dell'intervento di ristrutturazione e riqualificazione dei Centri Sportivi ex Snam di Via Maritano e Via Caviaga, ai sensi dell'art. 37-bis della Legge n. 109/94;
9. che il Comune, con delibera della Giunta Comunale n. 204 del 28.09.2004, ha dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata, ai sensi dell'art. 37-ter della Legge n. 109/94;
10. che con successiva delibera della Giunta Comunale n. 383 del 08.11.2004, il Comune ha indetto una gara per l'affidamento della concessione di riqualificazione ed adeguamento e gestione dei centri sportivi di Via Caviaga e Via Maritano (ex Snam), ai sensi dell'articolo 37-quater, comma 1, lettera a) della Legge n. 109/94, ponendo a base di gara il progetto presentato dalla Società Gestione Impianti Sportiva Metanopoli – GISM S.r.l., come modificato sulla base delle indicazioni del Comune;
11. che con delibera della Giunta Comunale n. 157 del 27.06.2005, è stata aggiudicata la concessione di costruzione e gestione alla Società Gestione Impianti Sportiva Metanopoli – GISM S.r.l. ed è stato dato mandato al Dirigente dell'Area Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, Responsabile del Procedimento, di assumere tutti gli atti necessari per la contrattualizzazione e definizione dell'appalto in oggetto;
12. che in data 18 maggio 2006 è stata stipulata la convenzione per la concessione di riqualificazione adeguamento e gestione dei centri sportivi di via Caviaga e via Maritano per la durata di anni 30.
13. che in data 26/05/2009 il Dirigente Area Territorio Ambiente ed Attività Produttive emetteva un provvedimento che si avvaleva del ricorso alla

- clausola risolutiva espressa che prevede la riconsegna degli impianti al concedente entro i 15 giorni dalla notifica e in caso di inottemperanza prevedeva l'avvio del procedimento di immissione forzosa dei beni oggetto di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale;
14. che in data 28/05/2009 la società GISM ha trasmesso all'Amministrazione l'atto di significazione per costituzione collegio arbitrale in sede convenzionalmente stabilita per dirimere le controversie contrattuali;
  15. che il collegio arbitrale non è ancora addivenuto alla decisione del lodo;
  16. in data 16/06/2009 il Dirigente Area Territorio ed Attività Produttive ha emesso un'ordinanza di riconsegna degli immobili oggetto della concessione-comunicazione di avvio del procedimento di immissione forzosa ai sensi della L. n. 241/90;
  17. la Società GISM ha presentato ricorso per motivi aggiunti al TAR per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diffida e della successiva ordinanza come sopraccitati;
  18. il TAR, in occasione dell'udienza camerale del 9.9.2009, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento di riconsegna degli immobili presentata da GISM, considerando prevalente l'interesse dell'Amministrazione a rientrare in possesso degli impianti;
  19. che il Comune a mezzo dei propri uffici si è quindi immesso in possesso dei centri sportivi in oggetto a far data dal 16 settembre 2009;
  20. che conseguentemente con atto di Giunta n. 210 del 17/09/2009 si è disposto per l'affidamento provvisorio dei suddetti centri sportivi a soggetto qualificato;

21. che il soggetto è stato individuato con determinazione del Dirigente dell'Area servizi alla Collettività nella Società Gestisport di Carugate che ha partecipato nel 1998 a gara pubblica per l'affidamento della gestione del Centro natatorio comunale di via Parri e dell'annesso bar ristoro, ed è risultata aggiudicataria del servizio attualmente affidato fino al 31.12.2019;
22. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23/11/2007 si è proceduto per la trasformazione di dell'Azienda Comunale di Servizi/azienda speciale in una società di capitali e precisamente in una società a responsabilità limitata, società totalmente partecipata dal Comune;
23. che il Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 2463 del c.c., con l'atto sopraccitato ha approvato il relativo Statuto e il contratto di servizio quadro per la gestione dei servizi affidati;
24. che lo Statuto della ACS S.r.l. all'articolo 3 "oggetto sociale" tra l'altro prevede tra le possibili gestioni: "impianti sportivi e natatori: progettazione, realizzazione di strutture e infrastrutture nonché gestione, manutenzione, trasformazione e ampliamento";
25. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 11/09/2008 "società ACS srl – integrazione statuto per le modalità di esercizio del controllo analogo" sono state approvate le modifiche a integrazione dell'articolo 35 dello Statuto in quanto il Comune per gli affidamenti in house, esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui servizi erogati direttamente;

26. che il Comune intende affidare alla ACS S.r.l. la gestione provvisoria dei centri sportivi di Via Caviaga e Via Maritano con decorrenza dalla data di cessazione dell'affidamento provvisorio alla società GESTISPORT in scadenza il 24 settembre 2010 e quindi precisamente dal 25 settembre 2010;
27. che l'art. 113, comma 11, T.U.E.L., prevede che « i rapporti tra gli enti locali con la società di erogazione del servizio [...] sono regolati da contratto di servizio;
28. che il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione degli impianti sportivi sopracitati;
29. che, per la ACS S.r.l., trattandosi di atto fondamentale, rientra nelle competenze del proprio organo esecutivo, deliberare l'approvazione del presente contratto;
30. che la disciplina in esame sarà soggetta ad aggiornamento sulla base dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari e per eventuali indicazioni delle competenti Autorità per la regolazione dei servizi pubblici;
31. che la ACS S.r.l. dovrà fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizi e canali informativi previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i. Per questi impegni si prevede di fare riferimento:
- a) alla «Carta dei servizi» ex art. 112, c. 3, T.U.E.L., da redigersi ed approvarsi, a cura della ACS S.r.l., anche nel rispetto delle leggi

nazionali e regionali sui diritti dei consumatori e degli utenti entro la data di avvio della gestione;

- b) all'adozione di *standard* qualitativi (*rectius* di efficienza) ex art. 1, L. 241/1990, così come anche previsti dal capo III (*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*), art. 11 (*Qualità dei servizi pubblici*), D.Lgs. 286/1999;
- c) all'introduzione di parametri di produttività;
- d) ai principi di cui al D.Lgs. 286/1999 (di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche), con particolare riferimento al contenuto dell'art. 11 di tale decreto;
- e) alle leggi nazionali e regionali a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

32. che tali *standard* e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti/sanzionatori legati, in particolare, al monitoraggio del «livello di soddisfazione» dell'utenza;

33. che l'affidamento provvisorio della gestione in oggetto ha la durata massima fino al 31/12/2011 e comunque soggetto a scadenza anticipata per mutata decisione del COMUNE di procedere per altra modalità di gestione, anche a seguito delle risultanze lodo arbitrale considerati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali;

34. che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto sopra

proporrà ciò all'altra:

- a) motivandone i contenuti;
- b) evidenziandone i benefici per la collettività;
- c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
- d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;
- e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

Evidentemente su tali aspetti non potrà farsi ricorso alla procedura di cui al successivo art. 19;

35. che il presente contratto individua pertanto, anche nel rispetto del c. 14, art. 35, L. 448/2001, gli *standard* di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo della ACS S.r.l. sui servizi pubblici in esame, in un quadro di tutela prioritario degli utenti, dei consumatori e dell'ambiente;

36. che la ACS S.r.l., in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da essa rilevato e/o come rilevato dal Comune, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso;

Tutto ciò premesso tra le parti

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con il presente contratto.

#### **ART. 2 – FINALITA' DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra il Comune e la ACS S.r.l., circa la gestione dei centri sportivi di cui in premessa, dal primo a quest'ultima direttamente affidati, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della ACS S.r.l. ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione Comunale riferiti al servizio in esame, a favore della cittadinanza.

Il contratto di servizio rappresenta le linee-guida alle quali l'organo di amministrazione della ACS S.r.l. dovrà attenersi nel rispetto del vigente statuto.

### **ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune affida alla ACS S.r.l. la gestione dei Centri Sportivi di Via Caviaga e Via Maritano compresa la manutenzione ordinaria e gli oneri relativi alle utenze degli impianti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto.

Più esattamente la ACS S.r.l. risulta l'unica affidataria diretta della gestione dei Centri Sportivi di Via Caviaga e Via Maritano.

La ACS S.r.l., per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

In caso di violazione di norme la ACS S.r.l. sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.

La ACS S.r.l. si impegna a collaborare con il Comune per approntare

ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

In particolare la ACS S.r.l. si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti della ACS S.r.l. stessa, così come il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti tra la -ACS S.r.l. ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

La ACS S.r.l., nel rispetto delle vigenti leggi e delle proprie previsioni statutarie, si obbliga a sviluppare i nuovi servizi pubblici locali eventualmente richiesti dal Comune connessi alla gestione in oggetto.

#### **ART. 4 - DURATA**

L'affidamento provvisorio della gestione in oggetto ha la durata massima fino al 31/12/2011 e comunque con possibilità di scadenza anticipata per mutata decisione del COMUNE di procedere per altra modalità di gestione, anche a seguito delle risultanze del lodo arbitrale, considerati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE E DELLA ACS S.r.l.**

1) Il COMUNE si impegna, per tutta la durata del presente contratto di servizio, a collaborare con la ACS S.r.l., per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento dei servizi pubblici locali oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di

tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti.

- 2) Nell'ambito del servizio in esame, il COMUNE è l'unico soggetto deputato alle decisioni sull'organizzazione dello stesso, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente. Competono pertanto al COMUNE le funzioni di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza. In particolare saranno definiti di comune accordo gli standard qualitativi, le tariffe e i criteri di individuazione dei fruitori dei centri.
- 3) In particolare, il COMUNE si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, attinenti ai servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy* di cui al D. Lgs. 196/2003 e sull'accesso dei dati ai sensi della L. 241/1990.
- 4) La ACS S.r.l. si impegna, così come si impegnerà:
  - a) a subentrare, alla data della stipula del presente contratto di servizio, ad eventuali contratti di appalto in essere, senza alcun vincolo di assunzione del personale in forza alla originaria concessionaria alla data di risoluzione del contratto e successivamente assunto a tempo determinato dal gestore provvisorio;
  - b) a svolgere i servizi pubblici locali affidati con il presente contratto nel rispetto delle vigenti leggi ed in modo tale da svolgere la parte più importante della propria attività con il Comune nell'interesse della collettività sandonatese;
  - c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle

autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario;

- 5) Il COMUNE potrà permettere alla ACS S.r.l. di avvalersi degli uffici competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.

#### **ART. 6 – AMBITI TERRITORIALI**

- 1) La gestione in esame è svolta sul territorio del Comune, con particolare riferimento alle strutture indicate in oggetto, sulla base del presente contratto di servizio.

#### **ART. 7 – CARATTERE DEL SERVIZIO**

- 2) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni *ex* L. 146/1990 e s.m.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.
- 3) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, la ACS S.r.l. per l'esecuzione d'ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stessa ACS S.r.l. *ex* artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

## **ART. 8 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

- 1) La ACS S.r.l. avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti collaboratori da essa coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi della ACS S.r.l..
- 2) La ACS S.r.l. garantisce l'accesso ai dati di natura amministrativa ai sensi della L. 241/1990.
- 3) La ACS S.r.l. garantisce la riservatezza de dati sensibili ed il loro corretto uso ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

## **ART. 9 – ESTENSIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- 1) La ACS S.r.l. si impegna, ai sensi dello Statuto e del presente contratto di servizio, ad eseguire su richiesta del COMUNE, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi compatibili con l'affidamento provvisorio in oggetto, di cui verrà data comunicazione al Consiglio Comunale.
- 2) Tali nuovi servizi, se non fatturati (o comunque posti a carico) direttamente all'utenza, saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il COMUNE, tenuto conto della copertura anche dei costi finanziari, nonché con la congrua remunerazione del capitale investito, alla luce dell'art. 117, D. Lgs 267/2000.

## **ART. 10 – INIZIATIVE A MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO**

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare

il servizio in oggetto, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

- 2) La ACS S.r.l. si obbliga ai sensi dell'art. 1710 C.C., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali contribuzioni comunitarie, statali, regionali, provinciali, nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

#### **ART. 11 – CONTROLLO DEL SERVIZIO**

- 1) Il Comune si riserva di attivare, con spese a carico della ACS S.r.l., indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.
- 2) Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi pubblici locali e nei locali in detenzione della ACS S.r.l., nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa a mezzo di proprio personale o di soggetti incaricati. Il COMUNE può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio pubblico, con spese a suo carico.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale

esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o *privacy* di legge.

- 3) La ACS S.r.l. presta al COMUNE ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico locale.
- 4) La ACS S.r.l. potrà essere preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE**

- 1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del COMUNE.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al COMUNE per effetto della inadempienza.

- 2) Quanto previsto nel precedente c. 1, non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e di fasi del servizio in oggetto e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico della ACS S.r.l. che potranno da questa essere esternalizzati o affidati in appalto nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.
- 3) In caso di cessione autorizzata, la ACS S.r.l. resterà responsabile verso il COMUNE del regolare espletamento del servizio in oggetto,

nel rispetto del presente contratto.

**ART. 13 – ASSICURAZIONE, DANNO VERSO TERZI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA**

- 1) La ACS S.r.l. sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il COMUNE da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.
- 2) La ACS S.r.l. dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza, per un adeguato massimale, per la copertura della responsabilità civile verso terzi, derivata dall'esercizio del servizio in oggetto, nonché provvedere per le assicurazioni di legge per i veicoli eventualmente impiegati.
- 3) La ACS S.r.l. risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio pubblico locale che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
- 4) Nei confronti dei dipendenti la ACS S.r.l. è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro *ex* D. Lgs. 81/2008, ed in materia assistenziale e previdenziale. Nei confronti dei soggetti collaboratori sarà tenuta al controllo per la verifica del rispetto delle citate disposizioni normative.
- 5) La ACS S.r.l. è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità

di vigilanza.

Inoltre la ACS S.r.l. si obbliga a sollevare il COMUNE da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti della ACS S.r.l. stessa, così come il COMUNE rimane comunque estraneo ai rapporti tra la ACS S.r.l. ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

- 6) Gli eventuali contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie, accessione, concessione amministrativa, ecc. su beni del Comune tra il COMUNE e la ACS S.r.l. per il possesso a favore di quest'ultima di beni di proprietà del primo, dovranno sempre specificare, per iscritto, l'eventuale onere dell'assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico della ACS S.r.l. stessa. In assenza di tali specificazioni la ACS S.r.l. è sin da ora per allora liberata dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni, rientrando tale decisione nel proprio rischio d'impresa.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI A CARICO DELLA ACS S.r.l.**

- 1) La ACS S.r.l. si impegna a svolgere il servizio affidato secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa di settore e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla carta costituzionale e dalla vigente normativa. Il tutto onde consentire, in linea con le previsioni statutarie del soggetto gestore, al COMUNE di esercitare su detto soggetto, la propria attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.

## **ART. 15 – OBBLIGHI PARTICOLARI DEL COMUNE**

1. L'affidamento del servizio in oggetto non comporta, nè può comportare, il pagamento di un canone o di un corrispettivo da parte della ACS S.r.l. in quanto soggetto costituito per l'espletamento di servizi pubblici locali.
2. Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi in esame da parte della ACS S.r.l. con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

## **ART. 16 – INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 1) Per ogni inadempimento contrattuale il COMUNE procederà con formale contestazione a ACS S.r.l che, per il tramite del rappresentante legale, può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione. Qualora la ACS S.r.l. non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, il COMUNE può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.
- 2) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la ACS S.r.l., regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal COMUNE, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese di ACS S.r.l., i lavori

necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 C.C.

- 3) Il COMUNE può risolvere il presente contratto causa:
- a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dalla ACS S.r.l., non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune di riferimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
  - b) sospensioni del servizio in esame non dipendenti da cause di forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte del Comune (vedi anche il precedente art. 7);
  - c) cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del COMUNE, del servizio di cui al sopracitato articolo 3;
  - d) cessazione o liquidazione della ACS S.r.l. o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.
- Inoltre, il presente contratto si risolve qualora la ACS S.r.l.:
- e) abbia gestito i servizi in oggetto in modo gravemente inefficiente;
  - f) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).
- 4) La risoluzione anticipata del presente contratto comporta la restituzione al COMUNE, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni mobili ed immobili, funzionali all'espletamento del servizio in oggetto aggiunti allo stato di fatto all'avvio della gestione provvisoria,

previa corresponsione di un prezzo (lordo Iva se dovuta) determinato sulla base del valore ancora da ammortizzarsi, al netto dei contributi a fondo perduto.

- 5) In caso di risoluzione del contratto di servizio ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno *ex art. 1218 C.C.*, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 6) Nel caso di risoluzione anticipata, per l'esercizio del diritto di ritenzione (*ex art. 1152 C.C.*) sui beni di cui al precedente comma 3, il trasferimento del diritto reale di proprietà, coinciderà col pagamento del saldo dell'importo dovuto.

#### **ART. 17 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL COMUNE**

- 1) Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio, comporta la restituzione al Comune, del complessivo degli impianti sportivi in oggetto;
- 2) Il Comune comunicherà alla ACS S.r.l. l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso motivato dal presente contratto di servizio con un preavviso di mesi 3 (tre).
- 3) Il recesso anticipato non darà luogo a alcun risarcimento da parte del COMUNE fatto salvo l'eventuale riconoscimento degli oneri collegati a investimenti autorizzati dal COMUNE e non ammortizzati da parte di ACS S.r.l.
- 4) I beni di cui al precedente comma 1, dovranno essere in condizioni di

efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

**ART. 18 – SEGNALAZIONE DI DIFFICOLTA' DA PARTE DELLA - ACS S.r.l.**

- 1) Qualora sussistano gravi difficoltà nel perseguire in capo alla ACS S.r.l. l'equilibrio economico-finanziario, quest'ultima (anche ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. «c», D. Lgs. 267/2000) sarà tenuta a motivarne per tempo le relative cause.
- 2) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), ACS S.r.l., sulla base del cosiddetto «principio di precarietà dei modelli gestori», appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione del servizio affidato o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause, e quindi le operazioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione nonché l'eventuale modello gestorio alternativamente suggerito rispetto a quelli previsti dalle leggi. Tale relazione sarà comunicata al Consiglio Comunale.

**ART. 19 – CONTROVERSIE E VERTENZE**

- 1) Ogni controversia tra il COMUNE e la ACS S.r.l., anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di servizio, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice

amministrativo), sarà sottoposta al giudizio del legale rappresentante del Comune, che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

- 2) E' facoltà del legale rappresentante dell'Ente procedere ai fini istruttori con l'audizione delle parti, in rappresentanza dell'Ente il Dirigente titolare del contratto e il vertice di ACS S.r.l.

#### **ART. 20 – PERSONALE**

E' fatto obbligo alla ACS S.r.l. di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del personale impiegato verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza sul lavoro *ex* D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della *privacy* D.Lgs. 196/2003.

#### **ART. 21 - REGISTRAZIONE**

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico della ACS S.r.l..

#### **ART. 22 – CONDIZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO**

Al termine dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o anticipatamente alla scadenza in seguito di mutata decisione in merito alla modalità di gestione dei centri sportivi, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso, saranno riconsegnati al COMUNE, nello stato medesimo in cui sono stati consegnati salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno equivalente al valore di ripristino.

#### **ART. 23– DIRITTI A FAVORE DELLA ACS S.r.l.**

I diritti a favore della ACS S.r.l. sono quelli previsti dalle leggi speciali, civili e tributarie, dallo statuto vigente e dal presente contratto di servizio.

#### **ART. 24 – TRASFERIMENTI PER COSTI SOCIALI**

- 1) I costi per eventuali scelte ispirate all'interesse pubblico, richieste dal COMUNE alla ACS S.r.l. (sottoforma di maggiori costi e/o minori ricavi rispetto ai corrispettivi riconosciuti per il servizio o tariffati al pubblico), rivestiranno carattere di trasferimento per costi sociali, così come definiti dagli artt. 114, c. 6; 117, cc. 1 e 2; 194, c. 1, lett. «c» per le società di capitali, D. Lgs. 267/2000.
- 2) Gli eventuali costi sociali saranno comunque relazionati e compresi all'interno del piano programma, del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo, nonché del bilancio consuntivo.
- 3) I trasferimenti per gli eventuali costi sociali a fronte del servizio in oggetto saranno definiti almeno annualmente all'interno del già citato piano programma, bilancio pluriennale e di previsione di ACS S.r.l. e comunicati al Consiglio Comunale.
- 4) Sono invece da considerarsi aliene alla natura di costi sociali, tutte quelle iniziative (foriere di maggiori costi e/o di minori ricavi) intraprese dalla ACS S.r.l. e rientranti nel c.d. rischio d'impresa (*id est*, ad essa non richieste dal Comune).

#### **ART. 25 – MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COSTI SOCIALI**

- 1) Il pagamento degli eventuali costi sociali viene effettuato dal COMUNE in rate posticipate nelle modalità concordate con la -ACS S.r.l.. Il conguaglio è effettuato in una unica rata da corrispondersi entro 60

(sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo della società.

- 2) I costi sociali saranno, per competenza, fatturati dalla ACS S.r.l. al lordo dell'Iva, all'aliquota del servizio pubblico locale di riferimento se ad esso specificatamente riferibili o all'aliquota ordinaria, così come anche stabilito con risoluzione 23/3/1999, n. 48/E dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 633/1972.
- 3) La ACS S.r.l. non potrà sostenere costi sociali per trasferimenti dal COMUNE, se non a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione della società.

**ART. 26 – CANONE PER LA EVENTUALE CESSIONE IN USO  
ALLA ACS S.r.l. DI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE**

- 1) Gli eventuali beni assegnati direttamente dal Comune alla ACS S.r.l. a titolo di possesso potranno essere (così come risulterà dai relativi atti) soggetti a canone di concessione amministrativa, se conferiti a titolo diverso dal comodato ai sensi degli artt. 1803 e ss. C.C.
- 2) I beni eventualmente assegnati dal Comune alla ACS S.r.l. sia a titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti stipulati tra le parti in esecuzione del presente contratto di servizio, saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza anche il relativo stato di conservazione, con la individuazione dei valori correnti da riportarsi nei conti d'ordine ai sensi dell'art. 2424, c. 3, C.C.
- 3) Il verbale, firmato dai rispettivi legali rappresentanti (o loro delegati), costituirà elemento della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e

di cessione di cui al D.P.R. 441/1997.

- 4) Sul relativo valore, apprezzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423-*bis*, c. 1, punto n. 1, e 2426 c. 1, punti nn. 1, 2 e 3, C.C. nonché dei principi contabili nazionali n. 16 del marzo 1996, potrà essere riconosciuto un canone definito tra le parti (poi via via aggiornato con delibera in esecuzione della giunta del Comune e dell'organo di amministrazione) da riportarsi nei costi del bilancio di previsione.
- 5) Il canone, sulla base della fungibilità di tali beni, sarà adeguato di anno in anno, recependone gli eventuali aggiornamenti. Ulteriori assegnazioni di beni a tale titolo, daranno diritto al Comune di ottenere i relativi aggiornamenti del canone.
- 6) Il Comune potrà, nel rispetto delle attuali previsioni di legge e statutarie, chiedere alla ACS S.r.l. la costruzione dei beni mobili e/o immobili strumentali al servizio di cui trattasi (anche a titolo di sostituzione od ampliamento), acquisendone la proprietà al prezzo (lordo Iva) pattuito.
- 7) I canoni di concessione amministrativa sui beni di proprietà del Comune (o ad altro titolo oneroso), con riferimento alle norme vigenti, saranno fatturati dal Comune, lordo Iva se dovuta, con pagamento conforme a quanto specificato nel bilancio di previsione della società.
- 8) La ACS S.r.l. iscriverà il controvalore dei beni ricevuti, sia a titolo di comodato che di cessione d'uso, nei propri conti d'ordine (beni di terzi presso l'azienda) ai sensi dell'art. 2424, ultimo comma, C.C.
- 9) E' fatto obbligo alla ACS S.r.l.: 1) di restituire i beni ricevuti dal Comune a titolo di possesso, in conformità al presente contratto di servizio; 2) di definire eventuali coperture assicurative su tali beni; 3)

di non accendere ipoteche o altre garanzie reali su tali beni senza il consenso scritto del Comune; 4) di conservare tali beni in buone condizioni d'uso, salvo il normale deperimento, accollandosi gli oneri di manutenzione ordinaria; 5) di sostituire le parti fungibili di tali beni che godono di autonoma capacità di utilizzazione, a propria cura e con proprie spese, acquisendone quindi la proprietà. La sostituzione di parti fungibili ed i nuovi beni realizzati dalla ACS S.r.l. saranno iscritti nel libro cespiti di quest'ultima, che ne attiverà poi i normali processi di ammortamento.

10) Il COMUNE autorizza sin da ora per allora, senza ulteriori formalità tra le parti se non per quelle previste per legge, la ACS S.r.l. a dismettere dal ciclo produttivo, a trasformare o a rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, i beni o parte dei beni mobili eventualmente ricevuti dal COMUNE a titolo di comodato o cessione in uso, con introiti a favore del COMUNE al netto dei costi sostenuti dalla ACS S.r.l. per tali operazioni.

11) Restano a carico della ACS S.r.l. gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro degli impianti e dei beni in uso.

In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dalla ACS S.r.l..

#### **ART. 27 – CORRISPETTIVI PER NUOVI SERVIZI**

1) Il corrispettivo di nuovi servizi richiesti dal Comune ai sensi dell'ultimo capoverso del precedente art. 3, non oggetto di prezzo al pubblico da parte della ACS S.r.l. (oltre che ad un eventuale trasferimento per relativi costi sociali), troverà riscontro nei rispettivi atti deliberativi o,

comunque, nel bilancio di previsione della ACS S.r.l. con gli adeguamenti necessari anno per anno.

- 2) La definizione dei sopraccitati corrispettivi (da aumentarsi dell'Iva se dovuta ai sensi del D.P.R. 633/1972) rispecchierà la procedura ed i contenuti dell'art. 117 (*Tariffe dei servizi*) D. Lgs. 267/2000.
- 3) In tema di eventuali costi sociali varranno anche le disposizioni dell'art. 194, c. 1, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, a valere per le società di capitale.
- 4) L'aggiornamento annuo costituirà, a tutti gli effetti, un *addendum* al presente contratto di servizio, e la fattura attiva emessa dalla ACS S.r.l. a carico del COMUNE dovrà richiamare sia il presente contratto di servizio che l'*addendum* di riferimento.
- 5) Tenendo conto dei fini sociali del servizio in esame ai sensi dell'art. 117 sopraccitato, la ACS S.r.l. formulerà la misura del corrispettivo in linea con un risultato di esercizio multisettoriale.
- 6) In esecuzione al presente contratto di servizio, i corrispettivi e/o i costi sociali saranno dal COMUNE regolarizzati alla ACS S.r.l. salvo specifici diversi accordi (previa emissione di fattura da parte di quest'ultima) come segue: frequenza della fatturazione \_\_\_\_\_; pagamento tramite B.B. entro \_\_\_\_\_ giorni data fattura fine mese, appoggiato su \_\_\_\_\_; IBAN \_\_\_\_\_; BIC \_\_\_\_\_.
- 7) Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, il COMUNE assume negli impegni di spesa di cui al proprio bilancio di previsione il sopraccitato corrispettivo, individuandone il Dirigente preposto alle relative fonti di copertura

finanziarie.

#### **ART. 28 – RAPPORTI CON IL PERSONALE**

1) La ACS S.r.l. dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. La ACS S.r.l. si obbliga altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 29 – SICUREZZA SUL LAVORO**

1) Per quanto concerne le norme infortunistiche e la sicurezza sul lavoro, la ACS S.r.l. è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 30 – TUTELA DATI PERSONALI**

1) La ACS S.r.l. dovrà assicurare il pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in particolare: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio; non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del genitore, o in caso di urgenza, con successiva informativa al genitore); non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori,

previa autorizzazione del genitore, o in caso di urgenza, con successiva informativa al genitore) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del presente contratto; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

#### **ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Il contratto entrerà in vigore dal giorno della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex art.* 1362 e 1363 C.C.
- 2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico – se dovute – della ACS S.r.l..
- 3) Il presente contratto rappresenta pertanto, come già riportato all'art. 2, le linee-guida alle quali l'organo di amministrazione della ACS S.r.l. dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 C.C.
- 4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra

motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

- 5) La carta dei servizi attuerà quanto già previsto nel presente contratto in tema di qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazioni dell'utenza, nonché le previsioni di rimborso automatici forfettari dovuti in caso di prestazioni qualitativamente inferiori rispetto agli *standard* minimali garantiti in detta carta dei servizi.

La ACS S.r.l., in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da essa rilevato e così come rilevato dal COMUNE, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso.

Letto, accettato e sottoscritto

**PER IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE**

Il Dirigente dell'Area -----

(Dott.-----)

**PER ACS S.r.l.**

Il -----

(Dott.-----)